

N. 00023/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2008 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2008, proposto da:  
Gian Paolo Anceschi e Mario Anceschi, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Anceschi e Lucia Maggiolo, con domicilio eletto presso l'Avv. Laura Toschi, in Parma, piazzale Arrigo Boito n. 5;

***contro***

Comune di San Martino in Rio;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza n. 46 del 06 giugno 2008 prot. n. 34354, con la quale il Sindaco del Comune di San Martino ha ordinato ai medesimi la messa in sicurezza degli alberi posti nella loro proprietà sita in San Martino in Rio, loc. Gazzata, via Antiche Latterie, con contestuale esecuzione della potatura ed ogni intervento atto a garantire la pubblica e privata incolumità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con nota del 28 maggio 2008, il Presidio di San Martino in Rio del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Associazione Comuni Reggio – Nord, informava l'Ufficio tecnico comunale che, a seguito di segnalazione pervenuta da privati, aveva accertato sulla sede stradale della via Antiche Latterie, la *“presenza di un ramo staccatosi da un albero presente nel terreno posto alla sinistra della stessa via”* e che detto albero si presentava *“adagiato perpendicolarmente alla suddetta via impedendo di fatto il transito di veicoli nella corsia sinistra della strada”*.

Nella medesima giornata, personale tecnico dell'Amministrazione comunale effettuava un sopralluogo sul posto rilevando la presenza, sul lato sinistro della via, di una essenza arborea di alto fusto posta ad una distanza inferiore ai limiti minimi di legge dalla quale si era staccata una *“fronda di notevoli dimensioni”* che aveva invaso la sede stradale determinando una situazione di pericolo.

Nell'occasione veniva rilevata, altresì, la presenza di ulteriori essenze arboree allineate ai margini della pubblica via impiantate in un'area versante *“in uno stato di quasi abbandono”* in relazione alle quali si rendeva necessario procedere a verifica *“del loro sporto nei confronti della strada comunale”* e dello *“stato manutentivo”* delle stesse *“al fine di rimuovere/prevenire quanto già successo”*.

Con ordinanza n. 46 del 6 giugno 2008, adottata *ex art. 54* del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, sul presupposto della *“necessità e urgenza di provvedere al ripristino di una situazione di sicurezza e normalità”*, ordinava ai ricorrenti, proprietari dell'area in questione, di provvedere alla messa in sicurezza degli alberi *“eseguendo potature e ogni*

*intervento atto a garantire la pubblica e privata incolumità*” ammonendo che decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni assegnato, avrebbe provveduto l’Amministrazione a spese dei ricorrenti medesimi.

I ricorrenti, previa presentazione di una istanza di autotutela ai sensi dell’art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990, impugnavano la citata ordinanza, con contestuale domanda risarcitoria, deducendo l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza nel caso di specie dei presupposti legittimanti l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti e, infine, il difetto di istruttoria ed eccesso di potere per sviamento.

All’esito della pubblica udienza del 16 gennaio 2015, la causa veniva decisa.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui art. 7 della L. n. 241/1990.

La censura è infondata.

Costituisce, infatti, *jus receptum* in giurisprudenza che l’adozione di una ordinanza avente carattere contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, D.lg. n. 267 del 2000, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 maggio 2010, n. 11327; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 marzo 2012, n. 245; TAR Lazio, Latina, sez. I, 18 marzo 2014, n. 215).

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 in ragione del fatto che, nel caso specie, non sarebbe ravvisabile una situazione di effettivo e concreto pericolo non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva e che il provvedimento impugnato non sarebbe stato adeguatamente motivato né sarebbe stato preceduto da una compiuta istruttoria.

Il motivo è infondato.

Il collegio rileva che il comma 4 del richiamato art. 54, dispone che “*il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel*

*rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.*

Circa i presupposti legittimanti tal tipologia di interventi, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che *“il potere esercitato in base all'art. 54, del D. Lgv. 18.8.2000 n. 267 presuppone una situazione di pericolo effettivo - da indicare espressamente - avente i caratteri della temporaneità, che non può essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento. In altri termini, tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l'espletamento degli ordinari procedimenti e con l'utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall'ordinamento giuridico”* (TAR puglia, Lecce, sez. I, 9 ottobre 2013, n. 2098).

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare ulteriormente che *“a fronte della comprovata situazione di ulteriore pericolo di aggravamento di danni ad interessi pubblici di assoluta rilevanza (tra cui è da ricomprendere senz'altro l'incolumità pubblica e privata), che, ai sensi dell'art. 54 del D.L. vo n. 267/2000, impone di provvedere con estrema urgenza, soccorre il principio giurisprudenziale per il quale l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento (Cfr. Cons. St., Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2144)”* (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2014, n. 760).

Ciò premesso, non può che evidenziarsi che la situazione rilevata dall'Amministrazione, rappresentata dal rischio di possibili cadute sulla pubblica via di essenze arboree, o anche solo di parti di esse, suscettibili di interferire con la circolazione stradale, è ben specificata nel provvedimento impugnato e la serietà di

detto rischio è comprovata dal fatto che un simile evento si era già verificato (fatto, come anticipato, accertato dalla polizia Municipale).

Quanto al preteso difetto di istruttoria, deve rilevarsi che l'adozione dell'ordinanza oggetto del presente giudizio è stata preceduta dall'accesso ai luoghi (oltre che dell'Assessore ai lavori pubblici) dell'Ingegnere Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente e del Geometra Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio, ovvero, di personale dell'Amministrazione posto ai vertici delle articolazioni comunali interessate e, quindi, in possesso delle competenze tecniche necessarie per apprezzare correttamente la situazione in atto.

Per quanto precede devono essere respinti tanto il ricorso quanto la domanda risarcitoria.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente alla domanda risarcitoria.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)